

Legge di Bilancio 2024: disposizioni in materia di lavoro

| | | |
|---|--|--|
| Articolo 1, comma 15 | Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti | <p>Prorogata per il 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), secondo le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui); • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui). <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura non riguarda la tredicesima mensilità che per il 2024 sarà, quindi, sottoposta ad imposizione ordinaria.</p> |
| Articolo 1, commi 16 e 17 | Misure fiscali per il welfare aziendale | <p>Per il solo periodo di imposta 2024 vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i c.d. fringe benefit, comprese le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze, entro i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico; • 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori. |
| Articolo 1, comma 18 | Detassazione e dei premi di risultato | <p>Confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2024 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015. Resta confermato il limite di reddito agevolato, pari a 3.000 euro, innalzato a 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori.</p> |
| Articolo 1, commi da 21 a 24 | Detassazione del lavoro notturno e festivo per il settore turistico - alberghiero | <p>Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde, a titolo di detassazione, erogate per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.</p> |
| Articolo 1, comma 97 | Compensazione crediti INPS e INAIL | <p>La compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datori non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza per la trasmissione dei dati per il calcolo dei contributi o, se tardiva, dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione. • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal decimo giorno successivo alla dichiarazione dei redditi. <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.</p> <p>I crediti potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione</p> |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | dall' Agenzia delle Entrate , secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della stessa. |
| Articolo 1, comma 125 | Pensione di vecchiaia anticipata | <ul style="list-style-type: none"> • Viene diminuito l'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia che viene equiparato all'importo mensile dell'assegno sociale (finora erapari a 1,5 volte il valore di quest'ultimo); • viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte il valore soglia minimo rispetto all'importo mensile dell'assegno sociale ai fini dell'accesso alla pensione anticipata (con 63 anni e 20 di contributi). L'importo soglia viene mantenuto al livello attuale di 2,8 volte per le donne con un figlio e ridotto a 2,6 volte per quelle con due o più figli; • si prevede che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto entro un valore lordo massimo non superiore a 5 volte la pensione minima, a legislazione vigente. Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico in esame viene anche introdotta una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. |
| Articolo 1, commi da 126 a 130 | Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione | <p>In via sperimentale per il biennio 2024 e 2025 è introdotta per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, non ancora pensionati ed aventi un'anzianità contributiva non anteriore al 31 dicembre 1995, la facoltà di riscattare in tutto o in parte periodi di contribuzione non versata, al fine di parificarli a periodi lavorati.</p> <p>È possibile riscattare un massimo di cinque anni, anche non continuativi.</p> <p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro e senza interessi.</p> <p>L'onere può essere sostenuto dallo stesso datore di lavoro dell'assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore, deducendoli in tal modo dal reddito di impresa.</p> |
| Articolo 1, comma 135 | Indicizzazione pensioni per il 2024 | <p>Per il 2024 viene introdotto il seguente meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo; • 85% per i trattamenti pari o inferiori a cinque volte il minimo; • 53% per i trattamenti compresi tra cinque e sei volte il minimo; • 47% per i trattamenti compresi tra sei ed otto volte il minimo; • 37% per i trattamenti tra otto e dieci volte il minimo; • 22% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. |
| Articolo 1, commi 136 e 137 | Ape sociale | <p>Viene prorogato il trattamento di APE sociale per tutto il 2024, con conferma della platea dei destinatari ed innalzamento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.</p> <p>Viene confermato tuttavia l'impianto normativo precedente per cui restano esclusi dalla misura i lavoratori autonomi impegnati nelle lavorazioni gravose.</p> |
| Articolo 1, comma 138 | Opzione donna | <p>L'accesso alla c.d. opzione donna viene esteso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 61 anni, ridotta di un anno</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti osiano deceduti o mancanti;</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;</p> <p>c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa.</p> <p>Viene, quindi, confermata la riduzione della platea delle lavoratrici interessate ed innalzato da 60 a 61 il requisito anagrafico di accesso.</p> <p>Confermata anche l'equiparazione del requisito anagrafico tra dipendenti e autonome - come richiesto da Confartigianato - ma resta tuttavia in piedi il meccanismo di accesso differenziato, pari a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e a 18 mesi per le autonome.</p> |
| <p>Articolo 1, commi 139 e 140</p> | <p>Quota 103</p> | <p>Confermata per il 2024 la c.d. "Pensione anticipata flessibile" (Quota 103). Il trattamento consegue al raggiungimento dell'età anagrafica di 62 anni con un'anzianità contributiva minima di 41 anni.</p> <p>Il valore della pensione anticipata non può essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 volte il trattamento pensionistico minimo, per i soggetti che maturano i requisiti nel 2023; • 4 volte il trattamento pensionistico minimo, per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024. In tal caso il trattamento è determinato secondo le regole del sistema contributivo. <p>Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2024 il pensionamento anticipato decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.</p> <p>Confermato il c.d. bonus Maroni, ovvero la possibilità per il lavoratore di rinunciare all'accredito contributivo con conseguente liquidazione della somma in busta paga.</p> |
| | | |
| <p>Articolo 1, commi da 142 a 155</p> | <p>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</p> | <p>Dal 1° gennaio 2024 viene resa strutturale l'ISCRO, riconosciuta dall'INPS ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir. Il richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere già titolare di trattamento pensionistico diretto; • non deve essere già aderente ad altre forme previdenziali obbligatorie; • non deve essere beneficiario dell'assegno di inclusione; • deve avere un reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente alla richiesta inferiore al 70% della media dei due anni antecedenti; • deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro; • deve essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni ed essere in possesso del DURC; • deve partecipare a percorsi di aggiornamento professionale individuati con decreto ministeriale. |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| | | L' indennità potrà essere compresa tra 250 ed 800 euro mensili , verrà erogata per 6 mensilità , concorre alla formazione del reddito e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'ISCRO non può essere richiesta per il biennio successivo all'anno di fruizione. |
| Articolo 1, comma 172 | Rifinanziamento CIGS | Prorogato per il 2024 il trattamento di sostegno al reddito per imprese in crisi, fino a un massimo di integrazione salariale pari a 12 mesi. A tal fine è previsto l'incremento di 50 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente. |
| Articolo 1, comma 179 | Congedo parentale | La norma riconosce per il 2024 la possibilità, in alternativa tra i genitori, di fruire di due mesi di congedo parentale indennizzati all'80% , anziché al 30%, purché: <ul style="list-style-type: none"> • siano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino; • i genitori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. A partire dal 2025 il secondo mese di congedo sarà invece retribuito al 60% . |
| Articolo 1, comma da 180 a 182 | Decontribuzione per le lavoratrici con figli | Per il periodo 2024-2026 alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli viene riconosciuto l' esonero totale della contribuzione IVS a loro carico, entro il limite massimo di 3.000 euro/anno. L'esonero trova applicazione fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Per il solo 2024 l'esonero si applica anche alle lavoratrici con due figli , fino ai 10 anni del più piccolo. |
| Articolo 1, commi 191 e 192 | Esonero contributivo per assunzione di donne vittima di violenza | Nel triennio 2024-2026 per i datori che assumono donne disoccupate vittime di violenza, già beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto l' esonero totale del versamento dei contributi previdenziali nel limite annuo di 8.000 euro . Sono esclusi i premi e contributi INAIL. La misura ha durata di: <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione; • 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato; • 24 mesi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato. |
| Articolo 1, comma 202 | Finanziamento formazione e nel sistema duale | Vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2024 , per un totale di 135 milioni, le risorse destinate ai percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale e ai percorsi di alternanza scuola lavoro . |
| Articolo 1, commi 395 e 396 | Proroga dei permessi di soggiorno per crisi Ucraina | Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai profughi provenienti dall' Ucraina . Viene, inoltre, prevista la possibilità, su richiesta, di conversione in permessi di soggiorno per lavoro . |

Alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, si evidenzia che **non sono stati oggetto di proroga**, a differenza dello scorso anno, **né l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 né lo sgravio totale per l'assunzione di donne svantaggiate**.

Con riferimento a queste due categorie, per le assunzioni effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2024 restano**, quindi, **operativi**:

- **l'esonero contributivo** strutturale previsto dalla Legge n. 205/2017 rivolto ai **giovani under 30** e pari al 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo di 3.000 euro/anno e per una durata di 36 mesi;
- **l'esonero contributivo** rivolto alle **donne svantaggiate** nella misura ordinaria prevista dalla Legge n. 92/2012, ovvero la riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine o di 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

A queste due forme di agevolazione si accompagnerà, inoltre, **per il solo 2024** la c.d. **deduzione rafforzata per i nuovi assunti**, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (collegato fiscale alla manovra), e consistente in una deduzione del 120% (che sale al 130% in caso di soggetti svantaggiati quali disabili, donne e giovani NEET) dal reddito Irpef o Ires del costo del lavoro relativo alle assunzioni incrementalmente effettuate nel corso del 2024.

In materia di incentivi all'occupazione si segnala, infine, che a seguito dell'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea, è stata **prorogata fino al 30 giugno 2024 la c.d. Decontribuzione Sud**. L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, sia quelli già instaurati che quelli da avviare.